



**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
(Provincia di Napoli)**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE
LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI
DEL COMUNE**

Art. 1 – Oggetto

1. Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore di dipendenti e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

**Art. 2 – Ambito di applicabilità:
procedimento di responsabilità civile, penale e contabile**

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti e/o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. La stessa tutela è accordata al sindaco, agli amministratori ed ai consiglieri che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato nonché al segretario generale. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale sono quelle indicate per i dipendenti.

3. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

4. Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

Art. 3 – Soggetti

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'ente, anche se componenti di commissioni od organi consultivi.

2. Tantomeno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il comune.

Art. 4 – Esclusioni

1. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuto.

Art. 5 – Condizioni per l'ammissione: imputazioni

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente o l'amministratore dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività svolta in nome e per conto dell'Ente ovvero in conseguenza del rapporto di lavoro o dell'esercizio del mandato.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

Art. 6 – Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente e l'amministratore, per poter essere ammessi al patrocinio e al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, devono darne immediata comunicazione riservata al Sindaco, indicando nella lettera il nominativo del legale prescelto.

2. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- b) la comunicazione del nominativo del legale o dei legali prescelti corredata di preventivo di parcella per consentire all'Ufficio contenzioso la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

Art. 7 – Legali

1. Il dipendente e l'amministratore hanno diritto a farsi assistere al massimo da due professionisti esercenti l'attività di avvocato.

Art. 8 – Procedimento

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, può procedere alternativamente:

- a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale;
- b) al rimborso delle spese legali.

2. Il patrocinio legale opera allorquando l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente o dell'amministratore, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati agli artt. 5 e 9, assume a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente o dell'amministratore medesimo, in caso di esito positivo del giudizio per questi ultimi.

3. Il rimborso delle spese legali opera allorquando l'Amministrazione, non avendo riconosciuto il patrocinio, procede al pagamento delle spese processuali sostenute dal dipendente o dall'amministratore in un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

Tale rimborso potrà avvenire solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 9 – Il patrocinio legale

1. Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) sussistenza del rapporto di servizio per il dipendente o del mandato per l'amministratore;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 10 – Rapporto di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto di servizio o del mandato, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con la carica espletata o l'ufficio ricoperto dal dipendente o dall'amministratore: pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi all'espletamento del mandato o ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente e dell'amministratore.

2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dall'amministratore o dipendente e il Comune, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente e l'amministratore.

Art. 11 – Competenze dell'Ufficio contenzioso e della Giunta Comunale

1. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono è espletata con una istruttoria riservata, a cura del responsabile dell'ufficio contenzioso.

2. Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale.

3. Nel provvedimento è indicato il gradimento dell'Ente sul nominativo del legale individuato.

4. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente o amministratore imputati integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 12 – Sentenza di assoluzione

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente o dell'amministratore nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale, solo in presenza di una sentenza di assoluzione. Non assume rilevanza la causa dell'assoluzione e la formula assolutoria. Non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Art. 13 – Restituzione somme in caso di non assoluzione

1. Nei casi in cui l'Amministrazione abbia anticipato le spese per la difesa legale ed il procedimento si concluda con la non assoluzione, l'Ente richiederà la restituzione delle somme anticipate.

Art. 14 – Rateazione

1. Nel caso di cui all'art. 13 che precede, per i dipendenti è ammessa una restituzione rateale con maggiorazione degli interessi legali mediante prelievo diretto sullo stipendio.

Art. 15 – Rimborso delle spese legali

1. L'Ente, qualora non riconosca il patrocinio legale al dipendente ovvero all'amministratore, è comunque tenuto a rimborsare gli oneri della difesa legale a procedimento concluso - su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato immediatamente sin dall'inizio l'apertura di un procedimento nei propri confronti.

Art. 16 – Procedura per il rimborso

Ai fini dell'articolo precedente il dipendente o amministratore trasmette al Sindaco apposita istanza cui allega copia delle parcelle e copia della sentenza di assoluzione passata in giudicato.

Art. 17 – Requisiti

1. L'Ufficio contenzioso del Comune provvede all'istruttoria della domanda e verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1) nesso di causalità tra l'imputazione e l'esercizio dell'attività o del mandato svolti in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1;
- 2) carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente o dall'amministratore e il Comune;
- 3) conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo.

2. Il provvedimento di riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente o dall'amministratore ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 18 – Norma transitoria

1. Le eventuali richieste di rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.